

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE E SAN VITO AL TAGLIAMENTO PER IL TRIENNIO 2023/2026**

**LOTTO 1 CIG 9546435F5D accordo quadro**

**LOTTO 2 CIG 9546480483 accordo quadro**

**LOTTO 3 CIG 9546547BCB accordo quadro**

1) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento al Disciplinare di gara Art. 6.3 (pag. 18) in merito all'esecuzione delle forniture analoghe si chiede se può considerarsi un refuso l'indicazione che l'OE debba fornire il periodo: dicembre 2017 e se è corretta l'interpretazione che l'OE debba considerare il periodo: dicembre 2019, 2020, 2021 e da gennaio a novembre 2022.

**Risposta:**

*Trattasi di refuso: a pag. 18 del Disciplinare, laddove è scritto dicembre 2017, leggasi dicembre 2019.*

2) QUESITO

**Disciplinare di Gara pag. 6 Art. 1.2 lett. c)**

**Premessa:**

*c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.*

**Domanda:**

*Si richiede conferma che gli scambi di comunicazioni tra la Spett. Stazione Appaltante e gli Operatori Economici possano avvenire tramite qualunque indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile al concorrente, dotato di molteplici indirizzi PEC, a seconda della funzione aziendale, anche se non coincidente con quello presente nel pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicilia digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico*

**Risposta:**

*Come previsto all'art. 2.3 del disciplinare di gara, gli scambi di comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico concorrente avverranno utilizzando l'apposita area*

*“Messaggi” della RDO online della piattaforma e-Appalti FVG, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente all'atto della registrazione al portale.*

3) QUESITO

**Disciplinare pag. 7 Art. 1.3**

**Premessa:**

*L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi d'identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.*

**Domanda:**

*Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale il possesso dello SPID è richiesto esclusivamente per effettuare l'accesso alla Piattaforma, comunque raggiungibile anche tramite apposite credenziali rilasciate dal Sistema Telematico.*

**Risposta:**

*Si conferma.*

4) QUESITO

**Disciplinare pag. 14 Art. 3.3**

**Premessa:**

Fermi restando i ribassi offerti, i corrispettivi contrattuali saranno aggiornati e seguiranno l'andamento dei prezzi al pubblico fissati dall'AIFA e da BDF 2000 di Farmadati.

**Domanda:**

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 "... è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del D.Lgs. 18/04/2016". In tal senso, ed in ossequio a tale previsione, si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di prevedere nei documenti di gara iniziali "clausole chiare, precise e inequivocabili" relative ai "prezzi" intesi quali modalità di calcolo dei corrispettivi riconosciuti in favore dell'Operatore Economico. Tale previsione deve necessariamente essere più ampia di quanto previsto dall'Art. 3.3 del Disciplinare in quanto il meccanismo previsto in tale articolo descrive quanto da sempre è in atto. Inoltre si consideri che, come previsto nel vs. Allegato 3 "Dichiarazioni integrative" al comma 14 "di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni; b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta e/o influire sulle prestazioni".

**Risposta:**

*La determinazione dell'importo a base d'asta è stata operata dalle Amministrazioni coinvolte dall'appalto ponderando con attenzione le esigenze di acquisto delle farmacie comunali e le risorse finanziarie a disposizione dei rispettivi Enti. L'inserimento della clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 3.3 del disciplinare, in ossequio a quanto richiesto dal D.L. n. 4 del 27.01.2022, è stata così formulata ritenendo che, il meccanismo di automatico adeguamento dei prezzi al pubblico fissati dall'AIFA e da BDF di Farmadati, meglio di ogni altro consente all'Amministrazione di corrispondere all'operatore economico con immediatezza, senza ulteriori istruttorie, il "giusto" corrispettivo, per le forniture rese.*

5) QUESITO

**Disciplinare pag. 18 Art. 6.3 lett. g)**

**Premessa:**

g) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe:  
aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura (dicembre 2017 – novembre 2022) ...

**Domanda:**

Si chiede di indicare quali devono intendersi gli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando perché da dicembre 2017 a novembre 2022 sono precisamente cinque anni.

**Risposta:**

*Si veda la risposta al quesito 1.*

6) QUESITO

**Disciplinare pag. 39 Art. 21**

**Premessa:**

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

**Domanda:**

Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale, l'importo della garanzia definitiva è calcolato sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (10% del valore contrattuale riferito a 36 mesi), tenendo conto che in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, per "ribasso" dovrà intendersi la differenza tra lo sconto offerto e quello minimo previsto dalla gara.



**Risposta:**

*Nell'appalto in oggetto, l'importo della garanzia verrà calcolato sull'importo netto di aggiudicazione (base d'asta di ciascun lotto). In analogia a quanto previsto dall'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, stante la particolarità di calcolo del ribasso ponderato, l'importo della garanzia verrà calcolato nella misura del 10%.*

7) QUESITO

**Disciplinare pag. 40 Art. 21**

**Premessa:**

A seguito dell'aggiudicazione, il comune di Pordenone stipulerà con l'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto un Contratto, conforme allo schema allegato alla documentazione di gara. Qualora un medesimo concorrente risulti aggiudicatario di più lotti, verrà stipulato con detto concorrente un unico Contratto avente ad oggetto i lotti aggiudicati.

**Domanda:**

Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo cui ogni operatore economico può aggiudicarsi soltanto un lotto, come da Disciplinare di Gara pag. 9 Art. 3.

**Risposta:**

*Trattasi di refuso, si conferma che ogni operatore economico potrà aggiudicarsi un unico lotto, come previsto dall'art. 3 del disciplinare di gara.*

8) QUESITO

**Disciplinare pag. 40 Art. 21**

**Premessa:**

L'importo massimo delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.000,00.

**Domanda:**

Si chiede di indicare l'importo corretto delle spese obbligatorie di pubblicazione se € 6.000,00 oppure € 3.500,00, come da Determinazione N. 2023/6 – N. cron. 536 del 03/03/2023 pag. 4 lett. B).

**Risposta:**

*Come previsto a pag. 40 del disciplinare di gara l'importo massimo presunto per le spese di pubblicità legale è pari ad € 6.000,00. La citata determinazione riporta solo l'impegno delle spese per la pubblicazione dell'avviso di indizione di gara.*



9) QUESITO

**Capitolato d'Appalto pag. 7 Art. 5 comma 2**

**Premessa:**

2. di effettuare la consegna di cui al precedente punto 1 tassativamente a farmacia aperta, negli orari indicati nelle tabelle sottostanti e, salvo modifica dell'orario di apertura o diverso accordo con il direttore della singola farmacia interessata.

**Domanda:**

Si richiede se gli orari di consegna indicati nella specifica tabella devono intendersi tassativi oppure soggetti a tolleranza, prima dell'applicazione delle penali indicate all'Art. 9.

**Risposta:**

*Gli orari di consegna sono soggetti a tolleranza limitatamente a eventuali accordi che il corriere può prendere con il direttore della singola farmacia come già specificato.*

10) QUESITO

**Capitolato d'Appalto pag. 8 Art. 5 commi 8 - 14**

**Premessa:**

8. di effettuare, salvo diverso accordo con la farmacia interessata, entro due ore dalla consegna e senza oneri aggiuntivi per il committente, il cambio di un farmaco anche se in DPC non corrispondente all'ordinato, per errore del fornitore, e ritenuto urgente dal responsabile della farmacia;

14. di garantire nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, la consegna, anche di un solo farmaco, entro tre ore dalla richiesta senza ulteriori oneri per il committente.

**Domanda:**

Si chiede se possa considerarsi un refuso la richiesta di effettuare anche la consegna urgente, per errore del fornitore o in casi particolari. In accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti, infatti, è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile evitare le consegne in urgenza; tale previsione consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all'efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica. L'art. 68, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza".



Nel caso di specie, invece, proprio tramite la richiesta di cui sopra, espressa nei confronti degli aggiudicatari di tutti e tre i lotti, si potrebbe limitare la concorrenza tra i vari operatori. Si chiederebbe, pertanto, di voler modificare la *lex specialis*, in modo tale da consentire la partecipazione a tutte le aziende del settore, a garanzia del principio del "favor participationis" e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza.

**Risposta:**

*In caso di errore del corriere (consegna errata o mancata consegna) come previsto nell'articolo 8, se riconosciuta l'urgenza dal farmacista, si ribadisce la necessità di correggere l'errore in giornata.*

*I casi di urgenza dell'articolo 14 sono da considerarsi casi di estrema eccezionalità.*

11) QUESITO

**Capitolato d'Appalto pag. 10 Art. 8**

**Premessa:**

Il comune di Pordenone procederà alla stipulazione del contratto quadro, che si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata in formato digitale.

Ciascun Ente aderente alla Convenzione provvederà autonomamente alla stipula e alla successiva fase di gestione del contratto derivato, relativo alla parte di competenza di ciascun lotto.

**Domanda:**

Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo cui ogni Comune aderente alla Convenzione richiederà la firma di uno specifico contratto derivato sempre tramite scrittura privata sottoscritta a distanza / da remoto con firma digitale.

**Risposta:**

*Si conferma quanto previsto dal Capitolato d'appalto all'art. 8. Anche i contratti "derivati" si perfezioneranno mediante sottoscrizione di scrittura privata in modalità elettronica.*

12) QUESITO

**Capitolato d'Appalto pag. 11 Art. 10**

**Premessa:**

L'aggiudicatario dovrà emettere mensilmente, per ciascuna singola farmacia, un'unica fattura elettronica posticipata, relativa agli ordini trasmessi nel mese precedente.

**Domanda:**

Si chiede di confermare la corretta interpretazione secondo cui tutti gli ordini trasmessi in un dato mese devono essere riepilogati in un'unica fattura emessa l'ultimo giorno del mese e riepilogativa di tutte le consegne effettuate sempre nello stesso mese (ad esempio per il mese di ottobre 2023 verrà elaborata fattura datata 31 ottobre e riepilogativa dei DDT emessi dal giorno 1 al 31 ottobre).

**Risposta:**

*Si conferma la richiesta di fattura unica, ferma restando l'emissione separata delle fatture relative ai farmaci stupefacenti come già previsto dall'articolo 10 del Capitolato.*

13) QUESITO

**Capitolato d'Appalto pag. 11 Art. 10**

**Premessa:**

Ai sensi comma 5 bis dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. su ogni pagamento dovrà essere operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto da fatturare.

**Domanda:**

Trattandosi di contratto di fornitura di farmaci, manca, evidentemente, ogni presupposto per l'applicazione della norma di legge di cui all'art. 30, co. 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la ritenuta dello 0,50% e più in generale per l'applicazione di tale ritenuta. La previsione di tale ritenuta trova infatti ragione di applicazione solo nell'ambito di contratti di durata e solo quando prevedano pagamenti progressivi per prestazioni soggette a verifica al termine del contratto, al fine di garantire la regolarità contributiva, ma nessuna di tali condizioni trova applicazione nel caso di specie. La fornitura di farmaci non può qualificarsi in alcun modo come contratto di durata, dal momento che all'esito dell'aggiudicazione viene stipulato un contratto che disciplina singole ed autonome forniture/vendite, che si esauriscono con un unico adempimento – la consegna dei farmaci di volta in volta ordinati – rispetto a cui è dovuto, di volta in volta nei termini previsti dal Capitolato, il pagamento integrale del relativo corrispettivo.

**Risposta:**

*Pur comprendendo le argomentazioni prodotte, in base alle indicazioni fornite da Anac la scrivente stazione appaltante reputa di non poter derogare all'applicazione della ritenuta.*

14) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede cortesemente di indicare l'ammontare, anche approssimativo, di:

- spese per la stipula del contratto quadro e dei singoli contratti derivati;

- eventuali spese di Tesoreria che i Committenti potrebbero ribaltare sull'aggiudicatario per il pagamento delle fatture elettroniche inviate tramite SDI.

**Risposta:**

*Per la stipula dei contratti verrà richiesto l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16 ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe di contratto, DPR 642/72). Non sono previste spese di tesoreria sui mandati di pagamento.*

15) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede cortesemente l'indirizzo PEC da indicare sulle fideiussioni provvisorie.

**Risposta:**

*comune.pordenone@certgov.fvg.it*

16) QUESITO

**Domanda:**

L'anticipazione è prevista nella misura del 20% alle condizioni di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'articolo 207, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, come modificato da ultimo dal D.L. n. 228 del 30/12/2021 Art. 3 comma 4 convertito in Legge n. 15 del 25/02/2022, ha riconosciuto la possibilità di incrementare l'anticipazione del corrispettivo di appalto fino ad un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziato per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Si richiede se verrebbe accolta con esito positivo una tale istanza eventualmente formulata dall'operatore economico aggiudicatario.

**Risposta:**

*Il citato testo normativo consentiva alle amministrazioni la facoltà di incrementare la misura dell'anticipazione del corrispettivo dell'appalto fino al 30%, solo fino alla data del 31 dicembre 2022.*

17) QUESITO

**Domanda:**

*Si chiede alla Spett.le SA se all'importo a base d'asta di € 12.591.000,00 iva esclusa debbano essere applicati gli sconti offerti in sede di gara, quindi per ogni lotto l'importo scontato del fatturato, che sarà riservato ai singoli operatori economici, dovrà essere decurtato dello sconto offerto in sede di gara;*

**Risposta:**

*La stazione appaltante concluderà contratti d'appalto per l'importo complessivo posto a base d'asta per ciascun lotto. Le forniture saranno invece pagate al netto dei ribassi offerti in sede di gara, fino al raggiungimento del valore presunto totale di spesa, come previsto dall'art. 3 del Disciplinare di gara.*

## 18) QUESITO

### **Domanda:**

*Si chiede cortesemente di indicare l'ammontare del:*

- *Totale stima spese di procedura*
- *Totale stima spese di pubblicazione*
- *Totale stima spese contratto quadro e contratti derivati*

*e in che misura le stesse vengano suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti.*

### **Risposta:**

*A fini collaborativi si stima che:*

- *Le spese "vive" di procedura, per ciascun lotto, corrispondono all'importo del contributo ANAC indicato all'art. 11 del disciplinare di gara.*
- *Le spese di pubblicità legale sono stimate in € 6.000,00 massimi, come previsto all'art. 21 del disciplinare di gara e saranno suddivise con le modalità ivi indicate.*
- *Le spese di contratto, corrispondono all'assolvimento dell'imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe di contratto, DPR 642/72).*

## 19) QUESITO

### **Domanda:**

*3) in riferimento al CSA art. 5 punto 9 di seguito indicato: " di fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna; eventuali medicinali a scadenza inferiore ai 12 mesi dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla di accompagnamento o analogo documento"; Si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta dal Grossista. In riferimento alla segnalazione con annotazione sul DDT di accompagnamento o analogo documento, si segnala che al momento non è possibile fornire tale indicazione; In ogni caso la scrivente società s'impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalla Vs. rispettabile farmacia emettendo relativa nota di credito;*

### **Risposta:**

Si conferma la richiesta prevista all'art. 5 n. 9 del capitolato d'appalto.

## 20) QUESITO

### **Domanda:**

*In riferimento al CSA art. 10 - Pagamenti ed in particolare al capoverso di seguito indicato ed anche in riferimento all'Allegato 8 "schema contratto d'appalto": " Ai sensi comma 5 bis dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. su ogni pagamento dovrà essere operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto da fatturare. Pertanto l'importo fatturato dovrà essere al netto della ritenuta percentuale dello 0,5%, sopracitata (dovrà essere trattenuta sull'imponibile da fatturare). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione (o certificato di verifica di conformità), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzia irregolarità."; trattandosi di contratto di fornitura di farmaci, manca ogni presupposto per l'applicazione della norma di legge di cui all'art. 30, co. 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la ritenuta dello 0,50% e più in generale per l'applicazione di tale ritenuta. La previsione di tale ritenuta trova infatti ragione di applicazione solo nell'ambito di contratti di durata e solo quando prevedano pagamenti progressivi per prestazioni soggette a verifica al termine del contratto, al fine di garantire la regolarità contributiva, ma nessuna di tali condizioni trova applicazione nel caso di specie. La fornitura di farmaci non può qualificarsi in alcun modo come contratto di durata, dal momento che all'esito dell'aggiudicazione viene stipulato un contratto che disciplina singole ed autonome forniture/vendite, che si esauriscono con un unico adempimento – la consegna dei farmaci di volta in volta ordinati – rispetto a cui è dovuto, di volta in volta nei termini previsti dal Capitolato, il pagamento integrale del relativo corrispettivo. Pertanto alla luce di quanto sopra riportato si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale quanto richiesto all'art. 10 del CSA ed all'Allegato 8 "schema contratto d'appalto" possa considerarsi un refuso;*

### **Risposta:**

*Si veda la risposta al quesito 13.*

## 21) QUESITO

### **Domanda:**

*In riferimento al Disciplinare di gara Art. 3 "Quadro economico" ed anche in riferimento alla Determina n. 2023/6 n. cron.53 in data 03/03/23, si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale le voci indicate relativamente al Contributo ANAC di euro 800,00 ed all'Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di euro 111.546,00, sono a carico della Stazione Appaltante;*

### **Risposta:**

*Si conferma che le predette voci sono a carico della stazione appaltante.*

## 22) QUESITO

**Domanda:**

*Si chiede, se sia corretta l'interpretazione secondo la quale, l'indicazione dei costi della manodopera sia un refuso, in quanto la tipologia di appalto configura della forniture senza posa in opera e per tale motivo l'OE debba comunicare esclusivamente i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, senza indicare i costi della manodopera negli allegati 5 (modello di offerta economica lotto 1), 6 (modello di offerta economica lotto 2) e 7 (modello di offerta economica lotto 3);*

**Risposta:**

*No. Come indicato all'art. 1 del Capitolato, la prestazione principale oggetto dell'appalto è la fornitura medicinali; la prestazione secondaria è la consegna e il ritiro dei prodotti. Pertanto il concorrente dovrà specificare i propri costi della manodopera, che la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione, provvederà a verificare come previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d) del codice dei contratti*

## 23) QUESITO

**Domanda:**

*Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'Al. 10 "Fac-simile Giustificazioni dell'offerta" è riservato esclusivamente per le forniture con posa in opera in quanto il modello riporta "costi di produzione" e non è da presentare in sede di partecipazione alla presente procedura; si evidenzia che sulla piattaforma l'allegato non è richiesto come obbligatorio;*

**Risposta:**

*L'allegato 10 Fac-simile Giustificazioni è da ritenersi solo un modello esemplificativo, che può servire come guida all'Operatore Economico, che potrà personalizzarlo e adeguarlo alle caratteristiche della propria struttura operativa ed organizzativa. La sua presentazione in sede di offerta è da considerarsi facoltativa.*

## 24) QUESITO

**Domanda:**

*In riferimento al Disciplinare articoli 1.2 "DOTAZIONI TECNICHE" lett. B) e 1.3, "IDENTIFICAZIONE", Si evidenzia che l'OE economico si è abilitato alla piattaforma <https://eappalti.regione.fvg.it> mediante credenziali dedicate, si chiede se le modalità indicate negli artt. 1.2 e 1.3 si possano considerare alternative all'identificazione classica tramite "nome utente" e "password" assegnate.*

**Risposta:**

*Si conferma.*

## 25) QUESITO

### **Domanda:**

Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale gli allegati 5 (modello di offerta economica lotto 1), 6 (modello di offerta economica lotto 2) e 7 (modello di offerta economica lotto 3) non devono essere corredati del documento di identità del proprio Legale Rappresentante;

### **Risposta:**

*Trattandosi di offerte per cui è richiesta la firma digitale, non è necessaria la copia del documento di identità del sottoscrittore.*

## 26) QUESITO

### **Domanda:**

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema FVOE (alcuni dati e documenti a comprova di alcuni requisiti richiesti non sono disponibile nel FVOE), si chiede se la Vs. Spett.le SA possa accettare la presentazione, in sede di partecipazione alla procedura, del Passoe dei rispettivi Lotti, senza l'associazione dei documenti a comprova e, che tali documenti possano essere presentati dall'OE nella busta amministrativa; fermo restando che l'ulteriore documentazione necessaria per la verifica dei requisiti sarà effettuata dalla VS. Spett.le SA in capo agli aggiudicatari e, pertanto a gara ultimata.

### **Risposta:**

*Si conferma. Come previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara inoltre, la stazione appaltante, ai fini della dimostrazione dei requisiti di gara, si riserva di richiedere agli operatori economici documenti da caricare sulla piattaforma, sia in fase di presentazione della domanda che in fase di comprova.*

## 27) QUESITO

### **Domanda:**

Si chiede se l'allegato 10 Fac-simile giustificazioni offerta economica sia da allegare obbligatoriamente in fase di partecipazione o se possa essere prodotto solo in caso di aggiudicazione.

### **Risposta:**

*La presentazione in sede di gara d'allegato 10 Fac-simile Giustificazioni è da considerarsi facoltativa. L'allegato 10 Fac-simile Giustificazioni è da ritenersi solo un modello esemplificativo, che può servire come guida all'Operatore Economico, che potrà personalizzarlo e adeguarlo alle caratteristiche della propria struttura operativa ed organizzativa.*

*La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione provvederà a verificare quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d) del codice dei contratti.*

## 28) QUESITO

### **Domanda:**

Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale il campo presente nella sezione "risposta busta economica" denominato: "Valore Totale (escluso sezioni facoltative)" riportato nel file allegato, è un valore che la piattaforma inserirà automaticamente e tale valore non sarà preso in considerazione per la valutazione dell'offerta economica.

### **Risposta:**

*Si conferma. Al concorrente viene chiesto solo inserire il file firmato digitalmente contenente l'offerta economica.*

## 29) QUESITO

### **Domanda:**

In riferimento al Disciplinare art. 9 Garanzia provvisoria e precisamente al capoverso di seguito indicato : "Nella piattaforma dovrà altresì essere prodotta la documentazione che attesti la sussistenza in capo al sottoscrittore, dei poteri necessari per impegnare il garante." si chiede se è corretta l'interpretazione secondo cui la prescrizione è assolta presentando la cauzione provvisoria corredata dell'autocertificazione del firmatario della stessa in cui attesta i propri poteri e firmata digitalmente sia dal garante che dal contraente nella persona del Legale Rappresentante; se l'interpretazione non fosse corretta si chiede di specificare il documento che l'OE deve presentare;

### **Risposta:**

*Si conferma.*

## 30) QUESITO

### **Domanda:**

Si chiede alla Spett.le SA di specificare a cosa faccia riferimento l'importo di € 111.546 a titolo di incentivo art 113 d lgs 50/2016?

### **Risposta:**

*Come previsto dall'art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si tratta di un apposito fondo destinato dalle amministrazioni aggiudicatrici per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale dipendente. Si veda anche la risposta al quesito 21.*



### 31) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede alla Spett.le SA se la percentuale di sconto da indicare nelle Offerte Economiche per ciascuna tipologia di prodotto E F G H I di cui alla Tabella 4 art 3 del Disciplinare di gara sia da applicare sui prezzi indicati da BDF 2000 di Farmadati al netto dell'Iva;

**Risposta:**

*Si conferma. Gli sconti sono da applicare sui prezzi indicati da BDF 2000 di Farmadati al netto dell'IVA.*

### 32) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede alla Spett.le SA se per prezzi BDF 2000 di Farmadati si intendano i prezzi del listino informatico Farmadati Italia;

**Risposta:**

*Si conferma.*

### 33) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede alla spett.le SA se sia corretta l'interpretazione in base alla quale con riferimento alla voce "tipologia di prodotto" come dettagliata nei modelli di offerte economiche Allegato 5, 6 e 7 si intenda la categoria merceologica in base alla banca dati Federfarma.

**Risposta:**

*Si conferma.*

### 34) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede alla SA se per i Prodotti privi di prezzo al pubblico (SOP, OTC, Altri Prodotti non Specialità) la percentuale di sconto offerta verrà applicata ai seguenti prezzi al netto dell'iva:  
i) al prezzo pubblicato nel listino informatico Farmadati Italia alla data dell'ordine ovvero per i Prodotti non presenti o privi di prezzo nel listino informatico Farmadati Italia ii) al prezzo pubblicato nel listino informatico del Fornitore messo a disposizione sul sistema gestionale della Farmacia alla data dell'ordine.

**Risposta:**

*Si conferma.*

### 35) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale in caso di richiesta di Giustificazioni da parte della SA, l'OE possa decidere di utilizzare l'All. 10 "Fac-simile Giustificazioni dell'offerta" oppure redigere le giustificazioni in base a un proprio modello diverso dall'Allegato 10. Quanto sopra poichè tale allegato non è coerente con la tipologia di fornitura oggetto dell'appalto: Fornitura senza posa in opera.

**Risposta:**

Si veda la risposta ai quesiti 23 e 27.

### 36) QUESITO

**Domanda:**

Con riguardo alla richiesta di inviare gli ordini di cui all'art 5 punto 3 del CSA si chiede se per la SA le modalità indicate: internet/mail o chiamata telefonica siano alternative tra loro e l'OE potrà adottare una di esse garantendo la massima rapidità ed efficienza.

**Risposta:**

*Le farmacie possono trasmettere gli ordini con le diverse modalità indicate: in via principale verrà utilizzata la trasmissione via internet attraverso il gestionale.*

### 37) QUESITO

**Domanda:**

Con riguardo alla richiesta di comunicare in tempo reale le voci mancanti di cui all'art. 5 punto 4 del CSA si chiede se per la SA le modalità indicate: internet/mail o chiamata telefonica siano alternative tra loro e l'OE potrà adottare una di esse garantendo la massima rapidità ed efficienza.

**Risposta:**

*Si conferma. Le modalità sono alternative.*

### 38) QUESITO

**Domanda:**



"Si chiede se possa considerarsi un refuso la richiesta di cui all'art 5 punto 8 di ""effettuare, salvo diverso accordo con la farmacia interessata, entro due ore dalla consegna e senza oneri aggiuntivi per il committente, il cambio di un farmaco anche se in DPC non corrispondente all'ordinato, per errore del fornitore, e ritenuto urgente dal responsabile della farmacia"". In accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti, infatti, è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere 2 consegne giornaliere al fine di soddisfare le esigenze della clientela delle farmacie per tutti i lotti di fornitura. Tale previsione consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all'efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica. Inoltre, considerato l'attuale livello di inflazione e la crescita del costo del gasolio rappresenterebbe un forte aggravio per l'operatore economico non rispettando il principio di proporzionalità ed economicità dei contratti pubblici, con un aggravio eccessivo sull'operatore Economico.

**Risposta:**

*La richiesta di consegna extra è limitata al caso eccezionale in cui il corriere abbia commesso un errore di consegna su un farmaco considerato urgente. L'evento è da considerarsi del tutto eccezionale e quindi non impattante in termini economici e ambientali.*

39) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento all'art. 5 del CSA punto 9 - Fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore a 12 (dodici) mesi rispetto alla data di consegna. Eventuali prodotti a scadenza inferiore a 12 mesi dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla di accompagnamento o analogo documento. Si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta dal Grossista. In riferimento alla segnalazione con annotazione sul DDT di accompagnamento o analogo documento, si segnala che al momento non è possibile fornire tale indicazione; In ogni caso la scrivente società s'impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalla Vs. rispettabile farmacia emettendo relativa nota di credito;

**Risposta:**

*Si veda la risposta al quesito 19.*

40) QUESITO



**Domanda:**

Si chiede se possa considerarsi un refuso la richiesta di cui all'art 5 punto 14 "di garantire nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, la consegna, anche di un solo farmaco, entro tre ore dalla richiesta senza ulteriori oneri per il committente." In accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti, infatti, è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere 2 consegne giornaliere al fine di soddisfare le esigenze della clientela delle farmacie per tutti i lotti di fornitura. Tale previsione consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all'efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica. Inoltre, considerato l'attuale livello di inflazione e la crescita del costo del gasolio rappresenterebbe un forte aggravio per l'operatore economico non rispettando il principio di proporzionalità ed economicità dei contratti pubblici, con un aggravio eccessivo sull'operatore Economico.

**Risposta:**

*L'evento è da considerarsi del tutto eccezionale e quindi non impattante in termini economici e ambientali.*

## 41) QUESITO

**Domanda:**

Con riferimento all'art 10 del CSA: "Gli ordini di pagamento relativi alle forniture saranno disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che non evidenzia irregolarità. Il pagamento avverrà secondo modalità da concordare con la ditta aggiudicataria nell'ambito di quelle previste dalla legge" si chiede alla spettabile SA entro quanto tempo dalla disposizione degli ordini di pagamento avverrà il pagamento effettivo.

**Risposta:**

*Come precisato nel capitolato, il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Il termine che decorre fra ordine e pagamento, tenuto conto di quanto appena specificato, dipenderà anche dalla celerità di evasione dell'ordine.*

## 42) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione art. 10 del CSA, si chiede se quest'ultime possono considerarsi assolute, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione. L'OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alla vs spettabile Azienda con file excel da inviare per posta elettronica.

**Risposta:**

*Le informazioni richieste all'art. 10 del CSA dovranno essere inserite nel tracciato xml previsto per la Pubblica Amministrazione (Fattura elettronica)*

#### 43) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento alla "Relazione Tecnico illustrativa" si chiede di indicare il luogo di destinazione dove consegnare per il supporto logistico richiesto in caso di campagne informative e di screening.

**Risposta:**

*I luoghi di destinazione del materiale relativo alle campagne informative sono le farmacie.*

#### 44) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede alla spett.le SA cosa si intende per il supporto logistico richiesto in caso di campagne informative e di screening e comunque se tale previsione possa essere considerata un refuso come nella gara precedente;

**Risposta:**

*Si intende la consegna alle farmacie del materiale a supporto delle campagne informative promosse da Federfarma (es.: banco farmaceutico, campagna vaccinale...)*

#### 45) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento al Disciplinare di gara a pag. 13 ed in particolare al punto: "Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo, nella misura presunta del 4% del valore dell'appalto. In relazione ai predetti costi, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante verificherà prima dell'aggiudicazione il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d)" Si chiede cortesemente di specificare tale prescrizione e di precisare se esista un collegamento tra la percentuale indicata ed i costi della manodopera che l'operatore economico dichiarerà nelle offerte.

**Risposta:**

*Trattasi di una stima operata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, c. 16, da assumere quale parametro di riferimento meramente indicativo. Prima dell'aggiudicazione*



la stazione Appaltante chiederà all'aggiudicatario di ciascun lotto, di dettagliare i costi della manodopera al fine di verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi del personale dedicato all'appalto. I costi indicati dal concorrente potranno discostarsi da quelli stimati dall'amministrazione, anche in difetto: l'operatore economico dovrà giustificare quanto dichiarato sulla scorta di una puntuale e rigorosa analisi.

#### 46) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede alla Spett.le SA se sia corretta l'interpretazione in base alla quale dovrà essere sempre applicato lo sconto offerto sulla rispettiva categoria merceologica individuata dalla tabella 4 art 3 del Disciplinare di gara. Si chiede, a tal fine, se sia corretta l'interpretazione secondo la quale lo sconto offerto sulla Categoria Parafarmaco (integratori, fitoterapici, cosmetici, omeopatici) prevarrà rispetto a quello residuale dei Dispositivi Medici.

**Risposta:**

Si conferma. Essendo queste percentuali utilizzate nel calcolo della formula dell'offerta economica è corretta l'interpretazione secondo cui lo sconto del parafarmaco (I) ha un peso superiore rispetto a quello del dispositivo medico (H).

#### 47) QUESITO

**Domanda:**

Si chiede se quanto indicato a pag. 18 al punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE lettera g) del Disciplinare di gara: "- aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura (dicembre 2017 - novembre 2022)", dicembre 2017 sia da considerarsi un refuso e da intendersi quale dicembre 2019.

**Risposta:**

Si veda la risposta al quesito 1.

#### 48) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento alla "Relazione tecnico illustrativa" che prevede anche la fornitura dell'ossigeno terapeutico si richiede se sia corretta l'interpretazione in base alla quale si tratti di refuso, come nella gara precedente, considerando che da determina Aifa tale fornitura non è gestita da nessun grossista, ma è necessario rivolgersi direttamente alle ditte specializzate che godono di requisiti particolari per stoccaggio e trasporto;

**Risposta:**

*Trattasi di refuso. Si conferma che non è richiesta la fornitura di ossigeno.*

#### 49) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento al CSA art. 5 punto 21: " di inviare via e-mail il riepilogo mensile degli acquisti di prodotti per uso veterinario, indicando lotto e scadenza degli stessi." si chiede se la prescrizione possa essere assolta tramite l'accesso, in autonomia, da parte delle Vs. Spett.li Farmacie al portale messo a disposizione dall'OE.

**Risposta:**

*Si ribadisce l'esigenza di ricevere via mail il riepilogo mensile dei prodotti per uso veterinario con indicazione di lotto e scadenza degli stessi.*

#### 50) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento all. 2 DGUE Parte IV Sez. A punto 2) "per gli appalti di servizi", si chiede, in considerazione della tipologia della procedura, se si possa considerare un refuso la dicitura "per gli appalti di servizi" e, se l'OE possa rettificarla come segue: "per gli appalti di fornitura senza posa in opera".

**Risposta:**

*Trattasi di formulario standard adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016. L'appalto prevede in ogni caso una prestazione principale e prestazioni secondarie (art. 1 Capitolato) nonché l'espletamento di tutti i servizi di cui all'art. 5 del Capitolato.*

#### 51) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento allo schema di presentazione offerta presente negli allegati 5, 6 e 7 si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale nella colonna dedicata allo sconto offerto, per ogni tipologia di prodotto, tale sconto deve essere espresso in cifre ed in lettere.

**Risposta:**

*L'intestazione della colonna dedicata allo sconto offerto prevede l'indicazione in lettere.*

## 52) QUESITO

### **Domanda:**

La presente per chiedere cortesemente il seguente chiarimento:

come noto a codesta Spettabile Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 "... è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50". In tal senso, ed in ossequio a tale previsione, si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di prevedere nei documenti di gara iniziali "clausole chiare, precise e inequivocabili" relative ai "prezzi" intesi quali modalità di calcolo dei corrispettivi riconosciuti in favore dell'Operatore Economico. Tale previsione non è soddisfatta da quanto previsto dall'Art. 3.3 del Disciplinare in quanto il meccanismo descritto in tale articolo prevede solo l'intenzione della stazione appaltante di seguire i cambiamenti dei prezzi dei farmaci per una decisione delle Autorità di settore, pertanto non è sufficiente e non ottempera alla previsione di legge cui sopra, ma descrive un meccanismo automatico che da sempre è in atto e che non considera tutti gli elementi che influiscono sull'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

Inoltre si consideri che, come previsto nel vs Allegato 3 dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara l'OE deve dichiarare di "ritenere remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni; e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta e/o influire sulle prestazioni".

Si consideri, altresì, come previsto dagli atti di gara, che la consegna della merce deve avvenire a cura, a spese ed a rischio del fornitore. Per quanto sopra si propone che la clausola possa essere modificata con lo stesso contenuto dell'art. 9 del nuovo Codice dei contratti pubblici in corso di pubblicazione ed inserita nello schema di contratto di appalto: "1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. 2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. 3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Il comma 4 dispone che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di



indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze”.

Ciò al fine di tenere in considerazione tutte le voci di costo che l'operatore economico deve sostenere per l'effettuazione della fornitura relativamente a diversi fattori sopravvenuti che possono incidere su un contratto di durata triennale.

**Risposta:**

*Si conferma la clausola riportata all'Art. 3.3 del Disciplinare di gara, come già precisato alla risposta al quesito 4.*

*Peraltro si ritiene che le clausole citate nel quesito, riprese dalla normativa non ancora entrata in vigore, per le casistiche ed i riferimenti rinvenibili nel testo riguardino per lo più l'ambito dei lavori e non quello delle forniture e servizi*

53) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento al CSA art. 5 punto 9 di seguito indicato: "di fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna; eventuali medicinali a scadenza inferiore ai 12 mesi dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla di accompagnamento o analogo documento" ; si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale la modalità di gestione sopra indicata può essere altresì stabilita previo accordo con il direttore della singola farmacia interessata;

**Risposta:**

*Si rinvia a quanto già risposto ai quesiti 19 e 39.*

54) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento alla risposta al chiarimento n. 51), l'OE dovrà presentare l'offerta / le offerte indicando, negli allegati 5, 6 e 7 predisposti dalla Spett.le SA, solo lo sconto in lettere e, non dovrà indicarlo anche in cifre.

**Risposta:**

*Si veda la risposta al quesito 51: il modulo offerta prevede l'indicazione dello sconto in lettere.*

55) QUESITO

**Domanda:**



Con riferimento alla richiesta di cui all'art 5 punto 14 "di garantire nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, la consegna, anche di un solo farmaco, entro tre ore dalla richiesta senza ulteriori oneri per il committente."

Si chiede se sia corretta l'interpretazione in relazione alla quale il termine di tempo sopra indicato possa essere altresì stabilito previo accordo con il direttore della singola farmacia interessata.

**Risposta:**

*Si veda la risposta al quesito 10.*

56) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione art. 10 del CSA, si chiede se quest'ultime possono considerarsi assolute, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml attraverso lo SDI;

**Risposta:**

*Si veda la risposta al quesito 42.*

57) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento all'ALLEGATO\_9\_Modulo\_versamento\_imposta\_di\_bollo, si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale la marca da bollo di euro 16,00 da presentare è una sola indipendentemente dal numero di pagine della domanda di partecipazione e, se l'imposta di bollo è necessaria solo per la domanda di partecipazione e non è richiesta per le offerte economiche.

**Risposta:**

*Si conferma che la marca da bollo è unica ed è richiesta solo per la domanda di partecipazione.*

58) QUESITO

**Domanda:**

In merito alla richiesta di cui al CSA art. 5 punto 9 di seguito indicato: " di fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta

consegna"; si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta del Grossista. In ogni caso la scrivente società s'impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalle Vs. spettabili farmacie emettendo relativa nota di credito.

**Risposta:**

*Si vedano le risposte ai quesiti 19 e 39.*

59) QUESITO

**Domanda:**

In riferimento al Chiarimento n. 46 del 22/03/2023 si chiede cortesemente un'ulteriore cortese precisazione, se è corretta l'interpretazione secondo la quale lo sconto offerto sul Tipo prodotto Parafarmaco andrà applicato dall'OE aggiudicatario secondo le rispettive sub-categorie ad esempio: integratori, fitoterapici, cosmetici, omeopatici, sanitario, incontinenza ecc. e, tale sconto offerto prevarrà sulla tipologia prodotto "Dispositivi medici"

**Risposta:**

*Si conferma quanto già indicato all'art. 46.*

